



**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI ATENEO
PER IL GSD 03/CHEM-03 – CHIMICA GENERALE E INORGANICA**

Art. 1 - OGGETTO

E' indetta una selezione per titoli per il conferimento di n. 1 assegno ricerca di ateneo di durata di **1 anno** per lo svolgimento di attività di ricerca nel GSD 03/CHEM-03 – Chimica Generale e Inorganica, SSD CHEM-03/A – Chimica generale e inorganica.

L'importo dell'assegno di ricerca è pari a **€ 19.367,00** comprensivo degli oneri a carico del percipiente.

Il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione, presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia e sotto la guida del Prof. Norberto Masciocchi nell'ambito del programma di ricerca dal titolo **“Film sottili di MAPbI₃ modificato con grossi cationi organici e additivi “verdi”: effetti sulla tessitura, reologia e prestazioni fotovoltaiche”** delle attività sinteticamente riportate:

Si raccoglieranno e analizzeranno immagini GIWAXS (in-esperimenti situ and ex-situ con luce di sincrotrone) per derivare:

- la formazione di fasi cristalline pure (3D) o concresciute (2D/3D) e la loro cinetica di cristallizzazione
- la presenza e la quantità di effetti di tessitura nei film preparati
- il profilo di profondità di contaminanti e della tessitura di MAPbI₃
- l'effetto della temperatura e dell'umidità sulla stabilità dei film.

Una certificata esperienza sul tema di ricerca verrà valutata positivamente.

La ricerca sarà svolta presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria sito in Via Valleggio, 11 – Como (Italia).

Art. 2- REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione studiosi con un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista dalla presente selezione in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea in Chimica o equipollente, di durata non inferiore a quattro anni, conseguita secondo l'ordinamento didattico previgente al D.M. 509/1999 e s.m.i.;
- Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (classe LM-54) o equipollente conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
- analogo titolo accademico equipollente, anche conseguito all'estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità accademiche.

Il possesso del titolo di **Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche e Ambientali** o equivalente conseguito all'estero, costituisce **requisito obbligatorio** ai fini dell'ammissione alla selezione.

Possono presentare domanda di iscrizione anche i Dottorandi (al 3° anno), purché conseguano il titolo di Dottore di Ricerca entro il 30.06.2025 a pena decadenza.





I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati, unicamente ai fini della selezione, dalla Commissione Giudicatrice; a tal fine i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione il titolo di studio in originale o certificato sostitutivo corredato da:

1. traduzione ufficiale in lingua italiana¹.
2. legalizzazione e "Dichiarazione di Valore in loco" del titolo².

I candidati che non possano consegnare la documentazione richiesta prima del concorso, saranno ammessi con riserva. In tal caso la documentazione prescritta dovrà essere consegnata prima della firma del contratto. Per l'ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:

- non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

I candidati non devono avere superato o essere in procinto di superare il limite massimo consentito di sei anni di assegno conferito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

L'Università degli Studi dell'Insubria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3 - INCOMPATIBILITÀ E DIVIETO DI CUMULO

Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

La titolarità dell'assegno di ricerca comporta per i dipendenti in servizio presso Amministrazioni Pubbliche, anche se con rapporto di lavoro a tempo parziale, il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, con il dottorato di ricerca con borsa o con la scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato di ricerca, anche in sovrannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

La partecipazione a master universitari è incompatibile.

Non possono partecipare ai bandi per il conferimento di assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente l'assegno ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, come previsto dall'art. 18 comma 1 lettera c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

¹ In Italia ci si può rivolgere al tribunale di zona, a traduttori ufficiali giurati, o alle Rappresentanze diplomatico consolari, operanti in Italia, del Paese dove il documento è stato rilasciato. Nel caso di traduzione rilasciata da traduttori stranieri operanti nel Paese di provenienza dei candidati, la Rappresentanza italiana competente per territorio deve certificare la conformità della traduzione.

² Rilasciati dalla Rappresentanza italiana, competente per territorio, nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo. Se il titolo è stato conseguito presso università europee è possibile, in alternativa alla Dichiarazione di Valore, presentare il Diploma Supplement, legalizzato dalle autorità competenti. L'università si riserva di richiedere la "dichiarazione di valore in loco" in ogni caso in cui sussistano dubbi sulla validità del titolo.



L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, ancorché privato e a tempo parziale, con altri assegni o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dal comma successivo e purché l'attività non interferisca con l'attività di ricerca. La partecipazione dei titolari di assegni a master universitari è incompatibile.

Il titolare dell'assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Responsabile della ricerca, che non comporti un conflitto di interessi con l'attività di ricerca svolta per l'Ateneo; può essere titolare di incarichi di insegnamento compatibilmente con lo svolgimento dell'attività di ricerca stabilita dal contratto.

Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare all'atto della sottoscrizione del contratto apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante eventuali assegni fruiti e l'assenza di elementi di incompatibilità assumendosi l'impegno di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione.

L'inosservanza delle disposizioni del regolamento, del bando e del contratto comporta l'immediata decadenza del godimento dell'assegno e l'esclusione da eventuali rinnovi.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:
<https://pica.cineca.it/uninsubria/>

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto-registrazione al sistema.

Il candidato dovrà inserire tutti dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato elettronico PDF/a.

Sarà possibile allegare al massimo n. 30 documenti per le pubblicazioni e n. 30 documenti per gli altri titoli da far valutare, e di dimensione massima 30 Mb.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed **includere obbligatoriamente:**

- Curriculum della propria attività scientifica e professionale
- Copia di un documento d'identità in corso di validità

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.



La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12:00 del 28 Febbraio 2025.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- Firma il documento sul server ConFirma

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma.

Dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato.

- Firma digitalmente il documento sul tuo personal computer

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato da questo sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.

- Firma il documento manualmente

Per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il PDF del documento sul proprio computer, stamparlo, firmarlo manualmente, effettuarne la scansione in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sito.

ATTENZIONE: la scansione, oltre alle pagine della domanda, dovrà contenere nell'ultima pagina la copia di un documento di identità in corso di validità (questo passaggio non è necessario se la copia del documento di identità è stata inserita tra gli allegati alla domanda).

Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

Titoli, certificati e pubblicazioni prodotti con modalità difformi rispetto a quanto sopraindicato non verranno presi in considerazione.

In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

E' considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi presso questa o altre Amministrazioni.

Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti, all'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it.



Art. 5 - PROCEDURA SELETTIVA

La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle pubblicazioni.

La valutazione può essere integrata da un colloquio, in seduta pubblica, che verterà sull'illustrazione dell'esperienza professionale del candidato orientata a valutare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno.

In tal caso i candidati saranno avvertiti della data del colloquio con almeno 7 giorni di anticipo mediante e-mail.

Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano o che hanno domicilio abituale oltre 100 km di distanza dalla sede di selezione il colloquio sarà sostenuto con modalità a distanza mediante supporti informatici audio e video, previo riconoscimento dell'identità del candidato.

La mancata presentazione al colloquio è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà del candidato a rinunciare alla selezione.

Per sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità o da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle eventuali prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Per la valutazione dei candidati la Commissione dispone di 70 punti di cui:

- per i titoli scientifici e professionali: fino a un massimo di 60 punti
- per le pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di 10 punti

TITOLI (FINO A 60 PUNTI)

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) diploma di laurea | massimo 20/70 e in particolare: |
| - punteggio 110/110 e lode | punti 20 |
| - punteggio da 105 a 110 | punti 15 |
| - punteggio da 99 a 104 | punti 10 |
| - punteggio da 80 a 98 | punti 5 |
| 2) dottorato di ricerca o corsi di perfezionamento post lauream | massimo 15/70 |
| 3) pregressa attività di ricerca scientifica
(contratti, borse, incarichi, attestati...) | massimo 15/70 |
| 4) ulteriori titoli valutabili inerenti la posizione
(tesi di laurea, corso di dottorato, altri titoli...) | massimo 10/70 |

PUBBLICAZIONI (FINO A 10 PUNTI)

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 5) pubblicazioni scientifiche | massimo 10/70 |
|-------------------------------|---------------|

I punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni sono resi noti al candidato prima dell'inizio dell'eventuale colloquio.



Per l'inserimento in graduatoria i candidati devono aver conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 40/70. Nel caso in cui la Commissione reputi necessaria l'integrazione del colloquio, la valutazione dello stesso può avere un punteggio massimo fino al raggiungimento dei 70/70, ove i candidati non abbiano raggiunto tale punteggio precedentemente.

In caso di ulteriore parità, verrà preferito il candidato più giovane per età anagrafica.

La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore di Dipartimento e sarà pubblicata all'Albo Rettorale dell'Ateneo e nel sito web di Ateneo con valore di notifica agli interessati.

La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia o di risoluzione dell'assegno, su proposta del responsabile della ricerca, purché il periodo proposto per il contratto non risulti inferiore all'anno.

Art. 6 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

I candidati sono ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla procedura:

1. le domande presentate con altre forme di invio diverse dalla modalità descritta all'art. 4
2. le domande prive della sottoscrizione del candidato
3. la mancanza dei requisiti di partecipazione
4. la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

L'esclusione è disposta con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento ed è comunicata all'interessato mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda.

Art. 7 - RINUNCIA DEL CANDIDATO ALLA PROCEDURA

L'eventuale rinuncia del candidato a partecipare alla procedura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente per via telematica al Direttore di Dipartimento, tramite email all'indirizzo segreteria.dipsat@uninsubria.it.

Art. 8 - RECLUTAMENTO E HRS4R

La selezione degli Assegnisti di Ricerca (o Recognised Researchers secondo la definizione europea) sarà conforme alla Carta Europea dei Ricercatori (ECR) e al Codice di condotta per il reclutamento di ricercatori (CCRR), i quali forniscono il quadro generale delle linee guida e dei requisiti per i ruoli, le responsabilità e i diritti di tali posizioni, garantendo che le procedure di selezione siano aperte, trasparenti e meritocratiche.

L'Università degli Studi dell'Insubria ha ricevuto il riconoscimento di qualità europeo "HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers" nel febbraio 2019: tale certificazione riconosce lo sforzo delle organizzazioni nell'attuazione della Carta e del Codice nelle loro politiche e prassi e, infine, individua quelle università e istituzioni che creano e promuovono un ambiente di ricerca stimolante e incoraggiante.

Art. 9 - CONTRATTO

L'esito della selezione è comunicato al vincitore dell'assegno che sarà invitato a stipulare il contratto di diritto privato entro un termine indicato, pena la decadenza.

Il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto di ricerca oggetto della collaborazione sotto la guida del responsabile scientifico del progetto di ricerca.

I compiti sono determinati dal contratto individuale di collaborazione e sono svolti sotto la direzione del responsabile del progetto, il quale verificherà l'attività svolta ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.



L'assegno è conferito per la **durata di 1 anno** e potrà eventualmente essere rinnovato per periodi non inferiori ad un anno. Ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 6 comma 2-bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, **il limite massimo di fruizione di assegni per singolo soggetto è di 6 anni**, anche se conferiti a seguito di concorsi diversi presso Enti/Università distinti.

Non concorrono al raggiungimento del tetto dei 6 anni gli assegni usufruiti contemporaneamente alla frequenza di un corso di dottorato (senza borsa) nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata massima complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all' art. 3 del presente bando, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il rinnovo è comunque subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

La collaborazione non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'Ateneo garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

Per i cittadini extracomunitari l'assegno decorrerà dall'ottenimento del permesso di soggiorno nel territorio italiano e dall'effettivo inizio dell'attività di ricerca.

Art. 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO

L'importo dell'assegno di ricerca è pari a **€ 19.367,00** comprensivo degli oneri a carico del percipiente, con esclusione delle spese per la copertura assicurativa contro infortuni e la responsabilità civile, che sono a carico dell'Amministrazione, e delle eventuali spese di missione.

L'assegno è erogato in rate mensili.

L'assegno è esente da Irpef a norma dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e s.m.i. ed è soggetto, in materia previdenziale, alle norme di cui all'art. 2 comma 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i..

Art. 11 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO PER MATERNITÀ E MALATTIA

L'attività di ricerca è sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Durante il periodo di astensione obbligatoria, le assegniste hanno diritto a percepire l'indennità di maternità erogata dall'INPS di cui all'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, su fondi a carico dell'unità amministrativa sede della ricerca.

Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità deve essere recuperato al termine della naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In materia di congedo per malattia trova applicazione l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

I provvedimenti di sospensione sono disposti dal Direttore di Dipartimento.

Art. 12 - RECESSO DEL TITOLARE DELL'ASSEGNO DI RICERCA

Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso al Responsabile della ricerca ed al Direttore di Dipartimento almeno trenta giorni prima tramite email all'indirizzo segreteria.dipsat@uninsubria.it.



La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di mancato preavviso.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'assegnista non prosegua l'attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su motivata relazione del Responsabile della ricerca e con delibera del Consiglio di Dipartimento, può essere disposta la risoluzione del contratto.

Il contratto si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni
- grave violazione del regime di incompatibilità
- valutazione negativa sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio di Dipartimento.

I provvedimenti di risoluzione sono disposti dal Direttore di Dipartimento.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR), l'Ateneo si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale gestione del rapporto di collaborazione nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa disponibile sul sito www.uninsubria.it.

Art. 15 - INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.

Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Santo Zema, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria - tel. +39 031 238 6110 – fax +39 031 238 6119 – santo.zema@uninsubria.it

Art. 17 - NORME FINALI E INFORMAZIONI

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il bando sarà pubblicato, ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di conferimento di assegni di ricerca, all'Albo dell'Università e reso pubblico nel sito web di Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**Bando
per il conferimento di
n. 1 Assegno di Ricerca
di Ateneo**

(Codice DISAT2024 – adra009)

Como, *data della firma digitale*

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Michela Prest
Firmato digitalmente



Informativa per il trattamento dei dati personali di candidati a procedure di selezione per il conferimento di assegni di ricerca esplesate attraverso il portale PICA (<https://pica.cineca.it>)

Egregio/Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Ai sensi dell'art.13 del GDPR, La informiamo che:

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Stefano Ricci.

I dati di contatto del DPO sono: mail: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it

Oggetto del trattamento

I dati trattati sono:

- a) i dati anagrafici, personali e particolari, di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, cittadinanza italiana), documento identità, contatti, curriculum vitae, eventuali disabilità, eventuali condanne penali, titoli, ecc., esiti concorso. da Lei forniti al momento dell'iscrizione alla procedura di selezione per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia e delle eventuali successive procedure di conferimento dell'assegno di ricerca.
- b) I dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure *software* relative al funzionamento del *portale PICA* acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al servizio, gli indirizzi in notazione URI (*Uniform Resource Identifier*) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della seguente finalità:

- a) svolgimento di tutte le attività necessarie per consentire l'accesso al *portale PICA* e alla compilazione dei *form* per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi;
- b) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure selettive e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- c) per quanto riguarda i dati di navigazione, questi vengono utilizzati ai soli fini di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del servizio, controllarne il corretto funzionamento, svolgere attività di monitoraggio a supporto della sicurezza del servizio. I dati potrebbero essere conservati ed utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del servizio e dei suoi contenuti o dei suoi utilizzatori.



La base giuridica del trattamento di cui al punto a), ai sensi dell'art. 6, comma b) del GDPR, è il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

La base giuridica del trattamento di cui al punto b), ai sensi dell'art. 6, comma c) del GDPR, è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Può essere anche, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) la necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico.

Il conferimento dei dati di cui al punto c) è implicito nell'uso dei protocolli di comunicazione. La mera consultazione del sito Internet, senza accesso al servizio, prevede esclusivamente la raccolta di informazioni la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet e di informazioni relative all'elaboratore utilizzato per la connessione.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l'ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi dell'Insubria.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l'Università e presso il Cineca Consorzio Interuniversitario, designato, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, Responsabile del trattamento con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

Periodo di conservazione dei dati

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i tuoi dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità. I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente (DPR 445/2000, D.lgs. 42/2004, DPCM 3 dicembre 2013).

Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Università degli Studi dell'Insubria, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR,
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti,



- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR. la S.V. ha altresì il diritto:
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca

Modalità di esercizio dei diritti

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@uninsubria.it

Reclamo

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'esclusione dalla procedura di selezione.

Eventuali modifiche all'informativa

La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.